

Al momento della nascita di un bambino, occorre denunciare l'evento per poter formare l'atto di nascita e far acquisire al nato lo status di cittadino.

Da chi va fatta

Previo appuntamento con l'ufficio, la denuncia di nascita va fatta:

- a) da uno dei genitori, se uniti in matrimonio. In caso di impedimento, può essere presentata dal medico, dall'ostetrica, da un'altra persona presente al momento del parto o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;
- b) da entrambi i genitori, se non coniugati. In caso di assenza, legittimato alla presentazione è un delegato, munito di procura speciale per atto pubblico, da cui risulti la volontà dell'assente/degli assenti ad essere nominato/nominati nell'atto di nascita.
- c) dal solo genitore che riconosce il figlio, o da un suo delegato munito di procura speciale per atto pubblico.

Occorre aver compiuto 16 anni. In caso di età inferiore, serve l'autorizzazione del giudice tutelare.

Termini di presentazione

La denuncia di nascita può essere presentata:

- a) entro i 3 giorni successivi alla nascita presso la direzione sanitaria dell'ospedale dove è avvenuto il parto;
- b) entro i 10 giorni successivi alla nascita presso il Comune di evento o in quello di residenza dei genitori. Nel caso di residenze diverse, è competente il Comune di residenza della madre. Previo consenso della stessa, la denuncia può essere presentata nel Comune di residenza del padre. Se il 10° giorno è festivo, il termine scade il giorno successivo.

In caso di denuncia tardiva (presentata dopo i prescritti 10 giorni), i genitori hanno l'obbligo di giustificare il ritardo. L'ufficio di stato civile provvede quindi a informare la Procura della Repubblica.

Cognome

A seguito di pronuncia della sentenza n. 131 del 27.04.2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 262, 2° comma, del codice civile, "nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre".

Ai nuovi nati viene pertanto attribuito il cognome di entrambi i genitori, nell'ordine rispettivamente concordato. È fatta salva la possibilità di attribuire il cognome di un solo genitore, purché vi sia il consenso dell'altro.

Documentazione da presentare

Documento di identità del dichiarante/dei dichiaranti;

Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto, ovvero dichiarazione sostitutiva di avvenuto parto.

Contatti

Demografici e Protocollo

Telefono: 0341/980219

Mail: anagrafe@comune.introbio.lc.it

Responsabile: Dott. Bergamo Yuri